



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**SERAIO GIUSEPPE**, Presidente

**CUCCARO MICHELE**, Relatore

**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

in data 12/03/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 75/2021 depositato il 07/06/2021

**proposto da**

Ricorrente\_1 Spa - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso Email\_1**

**contro**

I.c.a. - Imposte Comunali Affini - S.r.l. - 02478610583

**Difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso Email\_2**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64ID12074824 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso sub RG 75/2021 Ricorrente\_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe riguardante l'omesso versamento per l'anno di imposta 2017 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativamente ad alcuni mezzi pubblicitari installati sul territorio comunale di Luogo\_1 (9 vetrofanie e 1 cassonetto luminoso bifacciale riportanti la scritta Ricorrente\_1, per un totale di mq. 11 presso l'Ufficio Postale di Indirizzo\_1; 2 frecce riportanti la dicitura Ricorrente\_1, per un totale di mq. 2).

In via preliminare la ricorrente affermava di avere proceduto prima del deposito del ricorso a corrispondere gli importi relativamente ad imposta ed interessi, non, invece, alle sanzioni.

A sostegno della sua pretesa nel merito evidenziava l'erroneità della procedura di calcolo della superficie imponibile adottata dalla società ICA - basata sul arrotondamento della superficie di ogni singola insegna al metro quadrato superiore – che aveva portato ad una superficie complessiva imponibile superiore ai 5 mq, là dove, ad avviso di essa ricorrente, le insegne in questione avrebbero dovuto essere considerate quali "insegne di esercizio" ai sensi dell'art. 7, comma 5 D.Lgs. 507/1993 e, come tali, non soggette ad imposta in quanto di superficie complessiva pari a mq. 4.

Quanto ai due cartelli stradali, evidenziava come essi fossero installati secondo le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione e, anche con riferimento alla loro tipologia e dimensione, fossero da considerare come segnali di indicazione che, proprio per la loro funzione, devono considerarsi esenti da imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 507/1993.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ICA sosteneva come plurime decisioni giurisprudenziali confutassero la tesi attorea circa il metodo di calcolo della superficie delle insegne e come queste ultime fossero perfettamente applicabili al caso di specie visto e considerato che non ricorreva il presupposto del collegamento strumentale inscindibile che caratterizza l'unicità del messaggio pubblicitario veicolato da più mezzi.

Quanto alla tassazione delle frecce, sottolineava come la giurisprudenza di legittimità avesse da tempo stabilito che i segnali di indicazione elencati all'art.39, lettera e) svolgono anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del D.Lgs.n.507 del 1993, art.5.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

\*\*\*\*

Il ricorso merita accoglimento.

Questa Corte ha già avuto modo di sostenere in vertenza del tutto analoga alla presente (sentenza 6/02/2019) che le insegne apposte sulle vetrine di un ufficio postale vanno considerate come mezzi pubblicitari unitari inquadrabili nel disposto ex art. 7, comma 5 D.Lgs. 507/1993 e danno luogo ad esenzione dall'imposta di affissione ogniqualvolta, come nella specie, siano di misura inferiore a 5 mq.

Quanto ai cartelli stradali indicatori dell'ufficio postale va, del pari, richiamato un precedente giurisprudenziale di questa Corte (sentenza 9/02/2022), il quale, dopo avere condivisibilmente stabilito che "fornendo agli utenti della strada informazioni necessarie per l'individuazione di un punto di pubblico interesse urbano quale la "posta", svolgono la funzione assegnata ai segnali di indicazione dall'art. 125 co.6,

lett. b) d.lgs. 495/1992" ha affermato che <<ai sensi dell'art. 37 co.l lett. b) d.lgs. 285/1992, trattandosi di segnali stradali installati in centro abitato, la loro apposizione e manutenzione fanno carico al Comune di Luogo\_2. Quest'ultima circostanza appare decisiva al fine di escludere la ricorrenza nel caso in esame del presupposto impositivo ex art. 5 d.lgs. 907/1993; infatti, essendo le frecce stradali state apposte non già dalla società ricorrente, ma dal Comune di Luogo\_2, i messaggi che contengono non possono essere considerati "diffusi nel 'esercizio di un'attività economica", come, invece, richiede la predetta norma tributaria

("Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività

economica..."). Tale peculiarità rende inconferente al caso in esame la pronuncia Cass. 13.11.2018, n. 29089, che la società resistente ha richiamato e che riguardava segnaletica apposta dalla società di gestione di un parcheggio>>

Non essendovi ragioni di discostarsi dai richiamati precedenti, questa Corte accoglie il ricorso e, vista la semplicità dello stesso e la ripetitività del suo contenuto con analoghe controversie tra Ricorrente\_1 ed ICA, compensa le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso a spese compensate